

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1639)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZAGARI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro per l'organizzazione della Pubblica Amministrazione**

(GUI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1974

Disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità, ormai indilazionabile, di procedere ad un potenziamento dell'attività degli organi istituzionalmente impegnati nella lotta contro la criminalità, sia sul piano preventivo che su quello repressivo — tenuto conto dell'inquietante andamento crescente del fenomeno, spesso contrassegnato da note di effe-
ratezza — induce, anzitutto, a considerare la improcrastinabilità di talune integrazioni alla normativa in vigore per i funzionari di pubblica sicurezza.

In tale quadro particolare attenzione merita l'attuale situazione dei ruoli organici.

Invero, la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, confermando i 2.086 posti complessivi di organico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, già aveva cristallizzato una dotazione addirittura inferiore a quella di 2.091 posti previsti dal regio decreto 14 agosto 1919, n. 1442 (cosiddetta « riforma Nitti »).

Tali dati sono ancora più significativi se rapportati all'imponente incremento demografico che si è registrato dal 1915 ad oggi.

L'entità di tale incremento si rileva direttamente dalle statistiche ufficiali, secondo le quali, la popolazione residente come risulta

dai censimenti ufficiali è aumentata, negli anni dal 1919 al 1963, da 35.845.048 a 54.066.973 abitanti, fermo restando l'organico dei funzionari di pubblica sicurezza.

Ciò posto, il rapporto numerico tra funzionari di pubblica sicurezza e popolazione è andato decrescendo da 58,33 funzionari per ciascun milione di abitanti, al 1919, a 38,58, al 1973.

Ancora più grave è la situazione ove si consideri che i valori relativi all'anno 1973 sono soltanto teorici, essendosi recentemente la situazione deteriorata fino al limite della sostenibilità.

In concreto, infatti, il ruolo dei funzionari ha subito una drastica riduzione di ben 448 unità — cioè di oltre un quinto dei suoi effettivi — in conseguenza delle note disposizioni sull'esodo volontario di dipendenti pubblici.

Per l'esattezza, 410 funzionari sono esodati; avvalendosi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla dirigenza statale, ed altri 38 hanno finora chiesto il collocamento a riposo ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante benefici combattentistici.

Pertanto, il rapporto numerico tra funzionari di pubblica sicurezza e popolazione, relativamente all'anno 1973, va rettificato avuto riguardo che, su una popolazione di 54.066.973 abitanti, sono rimasti in servizio 1.638 funzionari, pari cioè a 30,31 funzionari per milione di abitanti.

La deficienza numerica è obiettivamente tale da rendere indispensabile un intervento risanatore.

A tale intendimento si provvede con l'unico disegno di legge le cui finalità sono incontestabili, di fronte alle dimensioni allarmanti assunte dal fenomeno della delinquenza che si registra nella società nazionale.

Pertanto, l'articolo 1 estende ai funzionari di pubblica sicurezza le norme previste per i magistrati e i dipendenti del Ministero di grazia e giustizia dall'articolo 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533, con cui si è inteso ovviare alle indisponibilità create da leggi speciali in un ruolo al quale fanno capo insopprimibili carichi funzionali.

La prevista estensione permetterà di salvaguardare l'imprescindibile efficienza dei servizi di polizia.

Ma ancor più gravi sono le carenze per quanto concerne il numero dei funzionari di pubblica sicurezza in possesso della qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

Essa, come è noto, in base alla disposizione dell'articolo 2 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, tuttora vigente, compete ai funzionari predetti fino alla qualifica di commissario capo ed è già problema interpretativo, suscettibile di soluzione unicamente con legge, se possa ritenersi estesa ai vice questori aggiunti.

Pertanto, detraendo dalla cennata dotazione effettiva di 1.638 unità, 20 dirigenti generali, 135 dirigenti superiori, 346 primi dirigenti (previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748), nonché 474 tra vice questori del ruolo ad esaurimento e vice questori aggiunti, si può constatare come solo 673 funzionari di pubblica sicurezza siano, allo stato, sicuramente abilitati al compimento di atti di polizia giudiziaria.

Da un confronto con il menzionato riordinamento della categoria effettuato nel primo dopoguerra (regio decreto n. 1442 del 1919), si rileva che su un organico di 2.091 effettivi, ben 2.010 funzionari (1.400 vice commissari e 610 commissari) erano in possesso della qualità di ufficiale di polizia giudiziaria.

Pertanto, l'insufficienza numerica dei funzionari di pubblica sicurezza proprio in tale settore, che per unanime riconoscimento merita oggi particolare attenzione, impone che la apposita normativa di cui al citato regio decreto n. 690 del 1907, venga riveduta ed adeguata alle esigenze della realtà attuale.

A tale finalità risponde l'articolo 2 del presente disegno di legge, con il quale si attribuisce la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria ai funzionari di pubblica sicurezza fino al livello di primo dirigente, con esclusione dei soli primi dirigenti aventi le funzioni di vice questore vicario.

Ad una esigenza di natura qualitativa è correlata l'ultima disposizione del provvedimento.

Invero, non appare dubbio che alla scelta dei dirigenti di polizia debba procedersi secondo criteri adeguati alle peculiarità dei loro compiti istituzionali.

Di ciò si è parzialmente tenuto conto già nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, che ha affidato alla Scuola Superiore di Polizia la selezione e promozione dei primi dirigenti della pubblica sicurezza.

Ma ancor più evidente è l'esigenza di una particolare scelta per il livello di dirigente superiore, per il cui conseguimento non può adottarsi, neppure in parte, il previsto criterio dell'anzianità, trattandosi di funzionari la cui istituzionale destinazione è quella di avere la direzione tecnica dei servizi di polizia di un'intera provincia o comunque di assolvere altre funzioni di pari livello, sotto il profilo sia della qualità, sia della responsabilità.

Si è pertanto previsto, all'articolo 3, che la promozione alla qualifica di dirigente superiore della pubblica sicurezza venga conferita unicamente mediante concorso per titoli di servizio.

La spesa complessiva derivante dal disegno di legge è valutabile in lire 1.760.000.000. È da tener conto, però, che per la copertura dei posti che vengono resi disponibili nella qualifica iniziale sarà necessario procedere allo svolgimento di più concorsi, da bandirsi a congrui intervalli di tempo.

Pertanto, la spesa da fronteggiare nel corrente anno finanziario è calcolata, all'articolo 4, nel limite di lire 97.833.000, considerato che al primo concorso, che potrà essere bandito non appena entrata in vigore la legge, conseguirà la nomina un primo contingente di 150 commissari di pubblica sicurezza in prova, con decorrenza non anteriore al 1° novembre 1974.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai funzionari di pubblica sicurezza sono estese le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

Art. 2.

Il capoverso dell'articolo 2 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, che approva il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza è sostituito dal seguente:

« I funzionari di pubblica sicurezza, eccettuati i dirigenti generali, i dirigenti superiori ed i primi dirigenti che svolgono funzioni di vice questore vicario, sono ufficiali di polizia giudiziaria ».

Art. 3.

I posti della qualifica di dirigente superiore della pubblica sicurezza sono conferiti unicamente mediante concorso per titoli di servizio, da espletarsi con le modalità stabilite dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, al quale sono ammessi i primi dirigenti dello stesso ruolo che entro il 31 dicembre compiano 3 anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno finanziario 1974 in lire 97.833.000, si provvede mediante riduzione di lire 10.000.000 del fondo di cui al capitolo 1472, di lire 20.000.000 del fondo di cui al capitolo 1475, di lire 57.833.000 del fondo di cui al capitolo 1478 e di lire 10.000.000 del fondo di cui al capitolo 1485 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.